



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 16/01/2026

Oggetto: approvazione schema di convenzione con il Tribunale Ordinario di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dei decreti del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 e 08 giugno 2015, n .88.

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici, del mese di gennaio, alle ore 14:20 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Leone	Giuseppe	Assessore	X	
Geraci	Maria Palma	Assessora	X	
Castellana	Giuseppe	Assessore		X
TOTALE			4	1

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“approvazione schema di convenzione con il Tribunale Ordinario di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dei decreti del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 e 08 giugno 2015, n. 88”**.

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto: **“approvazione schema di convenzione con il Tribunale Ordinario di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dei decreti del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 e 08 giugno 2015, n. 88”**.

IL SINDACO

Visto il *Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67*, approvato con decreto del Ministro della Giustizia 08 giugno 2015, n. 88;

Visto l'articolo 54 *“Lavoro di pubblica utilità”* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Visto il comma 1, dell'articolo 2 *“Convenzioni”*, del decreto Ministro della Giustizia 26 marzo 2001;

Vista la nota protocollo n. 0000215 del 16 gennaio 2026 con la quale Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia ha trasmesso la documentazione utile ai fini del rinnovo della convenzione con il Tribunale Ordinario di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dei decreti del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 e 08 giugno 2015, n. 88”.

Ritenuto dover approvare gli allegati schemi di convenzione con il Tribunale Ordinario di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni, tenendo conto di quanto segue:

- ☐ durata delle convenzioni: anni cinque;
- ☐ tutor: Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico;
- ☐ numero max lavoratori: uno;
- ☐ competenze richieste: generiche;
- ☐ servizi: pulizia del centro urbano e cura del verde pubblico;
- ☐ disponibilità: intero anno solare;
- ☐ giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì;
- ☐ orari: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 - mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

Preso atto che sono a carico dell'Ente gli oneri per la copertura assicurativa dei lavoratori contro gli infortuni nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi ed ai dispositivi di protezione individuale;

Visti:

- la legge 28 aprile 2014, n. 67,
- il decreto Ministro della Giustizia 08 giugno 2015, n. 88;
- il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- il decreto Ministro della Giustizia 26 marzo 2001;

PROPONE

di approvare gli allegati schemi di convenzione con il Tribunale Ordinario di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dei decreti Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 e 08 giugno 2015, n. 88;

di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni tenendo conto di quanto segue:

- ☐ durata delle convenzioni: anni cinque;
- ☐ tutor: Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico;
- ☐ numero max lavoratori: uno;
- ☐ competenze richieste: generiche;
- ☐ servizi: pulizia del centro urbano e cura del verde pubblico;
- ☐ disponibilità: intero anno solare;
- ☐ giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì;
- ☐ orari: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 - mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

di dare atto che sono a carico dell'Ente gli oneri per la copertura assicurativa dei lavoratori contro gli infortuni nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi ed ai dispositivi di protezione individuale.

Sclafani Bagni, 16 gennaio 2026

Il Sindaco
f.to Giuseppe Solazzo

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
L'Incaricato di E.Q. del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità contabile: favorevole
L'Incaricato di E.Q. del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e

L'Ente _____

**per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)**

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. _____, Presidente del Tribunale di _____, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "**il Tribunale**") e l'Ente di _____ (di seguito "**l'Ente**"), nella persona del dott. _____, nato a _____, il _____, identificato mediante documento personale di identità n. _____ in qualità di _____:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale

- o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6

Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni _____ a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

_____,
li,

Il legale rappresentante dell'Ente

Per il Presidente del Tribunale di _____,



TRIBUNALE DI _____

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. Gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____, Presidente del Tribunale di _____ giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente _____ nella persona del legale rappresentante _____

_____, nato il _____ a _____

si conviene e si stipula quanto
segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. ____ soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente ___, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri

per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinqüies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo

con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente .

_____, li

II Rappresentante dell'Ente

II Presidente del Tribunale

ALLEGATO TECNICO LPU

CONVENZIONE N° _____ del _____

ENTE SOTTOSCRITTORE:

✚ RAGIONE SOCIALE: _____

✚ SCOPO/ MISSION: _____

✚ SEDE LEGALE: _____

✚ P.IVA/C.F.: _____

✚ CONTATTO TELEFONICO: _____

✚ RESPONSABILE LEGALE (nome, cognome, nato il, nato a, CONTATTI -cell, e-mail):

✚ TUTOR (nome, cognome, nato il, nato a, CONTATTI -cell, e-mail):

✚ INDIRIZZO E-MAIL DELL'ENTE: _____

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: _____

Altra sede (eventuale):

Tutor (nome, cognome, nato il, nato a, CONTATTI -cell, e-mail):

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente:

con competenze generiche: n° _____ (da adibire a _____)

con competenze specifiche: n° _____ (precisare quali _____)

Periodo di disponibilità dell'Ente

☐ Per tutto l'anno solare

☐ Solo per un periodo (specificare quale, ad esempio: solo periodo estivo):

Giorni lavorativi disponibili per settimana

☐ Dal (inserire giorni lavorativi) _____ al _____

☐ Solo il (specificare ad esempio: solo lunedì e mercoledì) _____

ORARI

Mattina (precisare) dalle _____ alle _____

Pomeriggio dalle _____ alle _____

ALLEGATO TECNICO MAP

CONVENZIONE N° _____ del _____

ENTE SOTTOSCRITTORE:

✚ RAGIONE SOCIALE: _____

✚ SCOPO/ MISSION: _____

✚ SEDE LEGALE: _____

✚ P.IVA/C.F.: _____

✚ CONTATTO TELEFONICO: _____

✚ RESPONSABILE LEGALE (nome, cognome, nato il, nato a, CONTATTI -cell, e-mail):

✚ TUTOR (nome, cognome, nato il, nato a, CONTATTI -cell, e-mail):

✚ INDIRIZZO E-MAIL DELL'ENTE: _____

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: _____

Altra sede (eventuale):

Tutor (nome, cognome, nato il, nato a, CONTATTI -cell, e-mail):

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente:

con competenze generiche: n° _____ (da adibire a _____)

con competenze specifiche: n° _____ (precisare quali _____)

Periodo di disponibilità dell'Ente

☐ Per tutto l'anno solare

☐ Solo per un periodo (specificare quale, ad esempio: solo periodo estivo):

Giorni lavorativi disponibili per settimana

☐ Dal (inserire giorni lavorativi) _____ al _____

☐ Solo il (specificare ad esempio: solo lunedì e mercoledì) _____

ORARI

Mattina (precisare) dalle _____ alle _____

Pomeriggio dalle _____ alle _____

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo**

Gli Assessori:

f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Giuseppe Leone

f.to Maria Palma Geraci

f.to

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il _____ :

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva.

☒ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni,

**Il Segretario comunale
(Mario Chimento)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 13/02/2026

Oggetto: autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo per resistere al ricorso promosso dalla sig.ra Leone Vincenza avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020 - Individuazione del legale.

L'anno duemilaventisei il giorno tredici, del mese di febbraio, alle ore 13:50 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Leone	Giuseppe	Assessore	X	
Castellana	Giuseppe	Assessore	X	
Calato	Rosalia Eleonora	Assessora	X	
TOTALE			5	

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo per resistere al ricorso promosso dalla sig.ra Leone Vincenza avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020 - Individuazione del legale**”;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “**autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo per resistere al ricorso promosso dalla sig.ra Leone Vincenza avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020 - Individuazione del legale**”.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale avente ad oggetto: **“autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo per resistere al ricorso promosso dalla sig.ra Leone Vincenza avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020 - Individuazione del legale”**.

IL SINDACO

Premesso che:

- con atto notificato il 28/10/2020 la Sig.ra Leone Vincenza, ha citato il Comune di Sclafani Bagni innanzi il Tribunale Civile di Termini Imerese per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della caduta in un pozzetto di ispezione della rete fognaria di questo Comune;
- con deliberazione n. 76 del 04/12/2020 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio ed è stato conferito incarico legale all'Avv. Marcello Cugliandro del Foro di Palermo;
- con sentenza n. 995/2025 del 04/07/2025 il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice con contestuale condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;

Vista la nota assunta al protocollo n. 4157 del 02/10/2025 con la quale il legale dell'Ente ha comunicato di avere ricevuto la notifica del ricorso in appello dinanzi la Corte di Appello di Palermo, presentato dalla controparte, per la riforma/annullamento della sentenza sopracitata (n. 995/2025), citando l'Ente a comparire all'udienza fissata per il giorno 30 marzo 2026;

Considerata l'opportunità che l'Ente si costituisca nel giudizio di appello, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi;

Ritenuto che occorre autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e a conferire procura alle liti;

Preso atto che presso questo Ente non è in servizio alcuna figura professionale abilitata all'esercizio della professione forense, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale ad un professionista esterno;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale, al comma 2, testualmente prevede che: *“la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento[...]*”;

Visto l'art. 31 dello Statuto comunale, secondo cui è competenza della Giunta comunale autorizzare il Sindaco a stare in giudizio e a individuare il legale da incaricare;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla G.U.R.I Serie Generale n. 77 del 31/03/2023;

Vista la Legge regionale 12 ottobre 2023 n.12 recante “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023, le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Considerato, altresì, che alla luce delle linee Guida ANAC n. 12 (approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), e in adesione all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l'incarico conferito ad hoc, collegato ad una specifica lite, costituisce un contratto d'opera professionale ai sensi degli articoli 2229 ss. del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regione Lazio, n. 509 dell'8 giugno 2021, la quale chiariva che è consentito conferire incarichi di patrocinio legale a legali esterni all'Amministrazione anche senza avvalersi di una procedura concorsuale, in quanto i predetti incarichi sono connotati da un prevalente elemento fiduciario e non sono equiparabili alle c.d. "consulenze esterne" di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, pur dovendosi rispettare il principio di trasparenza ed economicità, dando altresì atto che "una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali";

Ritenuto opportuno conferire incarico legale, per il giudizio di che trattasi, al medesimo professionista, Avv. Cugliandro Marcello, del Foro di Palermo, che ha positivamente difeso l'Ente nel giudizio di primo grado;

Vista la nota assunta al protocollo dell'Ente n. 0000631 del 09/02/2026, con la quale l'Avvocato Marcello Cugliandro ha comunicato la propria disponibilità ad assistere e rappresentare il Comune nel procedimento di cui trattasi, per la complessiva somma di € 4.996,00, oltre rimborso forfettario ex art 2 D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., IVA e CPA come per legge, specificando che l'importo del compenso è stato determinato applicando alla relativa tabella di valore della procedura i minimi tariffari;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18/06/2025 ad oggetto: *"DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario di porre in essere i conseguenti atti di gestione, compresi impegno di spesa e sottoscrizione del disciplinare di incarico;

Dato atto che la procura alle liti verrà sottoscritta dal Sindaco;

Visto l'articolo 31 del vigente Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo promosso dalla sig.ra Leone Vincenza avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020;

di nominare per la rappresentanza e la difesa dell'Ente, nell'ambito del procedimento di cui sopra, l'Avv. Marcello Cugliandro del Foro di Palermo, partita IVA n. 03886800824, abilitando lo stesso a compiere ogni atto utile e necessario alla tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente, compresa l'eventuale chiamata in garanzia o in causa di terzi;

di dare atto che la spesa complessiva, determinata come di seguito, sarà imputata sul bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizi 2026 e 2027:

- compenso	€ 4.996,00
- spese generali (15%)	€ 749,40
- CPA (4%)	€ <u>229,82</u>
Imponibile	€ 5.975,22
- IVA (22%)	€ 1.314,55
Totale	€ 7.289,77

di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;

di dare mandato all'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario di porre in essere i conseguenti atti di gestione, compresi impegno di spesa e sottoscrizione del disciplinare di incarico;

di dare atto che la procura alle liti verrà sottoscritta dal Sindaco;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Sclafani Bagni, 13/02/2026

Il Sindaco
f.to Giuseppe Solazzo

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
L'Incaricato di E.Q. del Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità contabile: favorevole
L'Incaricato di E.Q. del Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIGNORA VINCENZA LEONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

L'anno 2026, il giorno del mese di , nella sede del Comune di Sclafani Bagni, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge, ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Sclafani Bagni (C.F. 87001270823 – P.IVA IT02583080821), con sede in Sclafani Bagni 90020, Via Umberto I n. 3, qui rappresentato dal rag. Orazio Giuseppe Granata nella sua qualità di Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario, domiciliato per la carica a Sclafani Bagni, presso la sede amministrativa del Comune sopra evidenziata, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sclafani Bagni;

E

Avvocato Marcello Cugliandro, nato a Palermo il 25.11.1961, cod. fisc. CGLMCL61S25G273H, con studio legale in Palermo 90139, via Salvatore Meccio n. 22, P.IVA 03886800824.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. è stata deliberata la resistenza in giudizio, autorizzando il Sindaco alla firma della procura alle liti e dando mandato all'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario per l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti connessi al conferimento dell'incarico ed alla definizione dei relativi rapporti;
- con Determinazione Dirigenziale n. in data , in esecuzione della suddetta deliberazione, si è provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e

disciplina comunale, agli adempimenti correlati all'affidamento dell'incarico professionale al suddetto Avvocato.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite si conviene e stipula la disciplina che regola l'incarico di assistenza e difesa nel giudizio sopra identificato.

Articolo 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Sclafani Bagni nel giudizio promosso dalla signora Vincenza Leone avanti alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025, con udienza di comparizione fissata per il 30.03.2026, per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad un'eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Articolo 2 CORRISPETTIVO

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, un corrispettivo quantificato, assumendo quale riferimento i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e sulla base delle prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza, in complessivi € 4.996,00 (oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge: C.P.A. 4% ed IVA 22%), come da preventivo onnicomprensivo presentato in data 09.02.2026 ed acquisito agli atti del fascicolo d'ufficio.

Articolo 3 PAGAMENTI

Il compenso per l'incarico ricevuto, determinato come indicato all'articolo precedente, verrà erogato, a seguito di presentazione di fattura elettronica, con un acconto nella misura del 40% all'instaurarsi del giudizio, e per il saldo ad emissione della sentenza o alla formalizzazione del termine della controversia. Le parti convengono che i pagamenti verranno effettuati entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle relative fatture elettroniche. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per le sole attività effettivamente svolte dal professionista.

Articolo 4 ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Articolo 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato si impegna a:

- richiedere l'unificazione dei giudizi aventi la/o stessa/o causa/oggetto;
- a partecipare a riunioni e/o incontri convocati o in ogni caso richiesti dall'ente al fine di definire la strategia processuale e di difesa dell'Ente per la trattazione della causa e, in tale sede, a rendere parere preliminare circa la sussistenza, in fatto e in diritto, delle ragioni del Comune;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività professionali espletate in relazione all'incarico affidato e trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del suddetto incarico, allegando la relativa documentazione;
- a trasmettere tempestivamente copia dei provvedimenti giudiziali pronunciati;
- a fornire delucidazioni scritte, pareri scritti in merito alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere nei successivi gradi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emessi;

– a rendere parere in merito alle proposte di transazione giudiziale ed eventualmente a predisporre (ma previo ulteriore compenso da concordare) il relativo schema di contratto

L'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari che operano comunque sotto la sua responsabilità.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la scelta sarà liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Committente; inoltre, la designazione del domiciliatario non potrà mai comportare oneri aggiuntivi per il Comune.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato dovrà segnalare al Comune tutti i casi e le problematiche che richiedano l'intervento del consulente tecnico di parte.

Articolo 6 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente al professionista incaricato, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale incaricato.

Articolo 7 INCOMPATIBILITA'

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di condizioni di incompatibilità. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze sopra indicate senza che le stesse siano comunicate all'Ente, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Articolo 8 REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da calcolarsi nei limiti di determinazione del corrispettivo fissati dall'articolo 2 del presente disciplinare.

Articolo 9 COPERTURA ASSICURATIVA

Il professionista incaricato dichiara di essere assicurato, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, con la Compagnia _____, polizza n. _____, per un massimale assicurato di euro _____.

Articolo 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nel presente disciplinare, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati da entrambe le parti, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati all'incarico in oggetto, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il professionista incaricato dichiara in questa sede di aver ricevuto l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Articolo 11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviando alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12 FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente all'applicazione di quanto contenuto nel presente atto viene devoluta al Foro di Termini Imerese.

Articolo 13 VALIDITA'

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data dell'atto di conferimento dell'incarico e viene redatto sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per il Comune di Sclafani Bagni – L’Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore
Amministrativo-Finanziario

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 Codice
dell’Amministrazione Digitale.

Il professionista incaricato Avv. Marcello Cugliandro

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 Codice
dell’Amministrazione Digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo**

Gli Assessori:

f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Giuseppe Leone

f.to Giuseppe Castellana

f.to Calato Rosalia Eleonora

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 13/02/2026:

X perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 13/02/2026

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**